



COMUNE DI AIETA

(Provincia di Cosenza)



Statuto

ENTE VALORIZZAZIONE AIETA

(Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 7 del 30 aprile 2014)



Aieta - Palazzo Rinascimentale dichiarato Monumento Nazionale nel 1913



LO STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

Art. 1 -

E' costituita, su iniziativa dell'Amministrazione Comunale di Aieta, un' Associazione denominata "**Ente Valorizzazione Aieta**" con sede in Aieta c/o la Sala Polifunzionale con annesso il Centro Anziani, piazza Giugni. I locali sono di proprietà privata ma in uso al Comune. All'Ente è riconosciuto gratuitamente il patrocinio del Comune di Aieta a tempo indeterminato.

Art. 2 -

L'Associazione è apartitica, non persegue fini di lucro e si regge sull'opera volontaria e gratuita dei suoi elementi.

Lo scopo e le finalità dell'Ente:

- a) - riunire intorno a se tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo economico, sociale, culturale e turistico di Aieta;
- b) - contribuire a un miglioramento estetico del paese;
- c) - tutelare e valorizzare le bellezze naturali e storiche esistenti;
- d) - promuovere e realizzare manifestazioni, rassegne, fiere, ecc. In particolare prendere iniziative per la valorizzazione dei prodotti tipici locali e dell'artigianato di tradizione;
- e) - migliorare le condizioni di soggiorno dei turisti con adeguati servizi di assistenza e informazione.
- g) - incentivare scambi culturali, gemellaggi con gruppi italiani e stranieri;
- h) - collaborare con enti pubblici e privati, associazioni culturali, con consorzi, cooperative che perseguono scopi e finalità affini; aderire ad organismi nazionali e internazionali che abbiano obiettivi simili.
 - i) - organizzare e realizzare corsi di formazione professionale, anche per conto di terzi.
 - l) - partecipare a bandi di enti pubblici per ottenere finanziamenti a sostegno delle proprie finalità;
 - m) - promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa, ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali;

Art. 3 –

Il Patrimonio dell'ente è costituito:

- a) - dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'ente;
- b) - da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) - da eventuali erogazioni, lasciti;

Le entrate dell'ente sono costituite:

- a) - dalle quote sociali;
- b) - dall'utile derivante dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- c) - da un sussidio annuale del comune di Aieta e da contributi di privati o enti pubblici;
- d) - da ogni altra entrata che concorra a incrementare l'attivo sociale.

Art. 4 -

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio sarà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo del successivo esercizio. Copia dei bilanci va trasmessa al Comune di Aieta per conoscenza.

Art. 5 -

Sono soci tutte le persone che abbiano compiuto il 14° anno di età, o enti e associazioni, interessati al perseguimento delle suddette finalità sociali, la cui domanda di ammissione sarà accettata dal Consiglio e che verseranno, all'atto della loro ammissione, la quota di associazione annualmente determinata dal Consiglio stesso. Gli enti, le associazioni e le cooperative sono rappresentati dal loro Presidente o da un suo delegato.

Art. 6 -

E' obbligo dei soci osservare il presente Statuto e perseguire le finalità dell'ente così come specificate dall'art. 2 dello stesso.

Art. 7 -

I soci avranno diritto di usufruire di particolari agevolazioni nelle manifestazioni promosse dall'ente.

Essi hanno il dovere di collaborare gratuitamente e senza scopo di lucro con il Consiglio Direttivo ogni qualvolta si presenta la necessità.

Art. 8 -

La qualità di socio si perde per rinuncia volontaria, per mancato rinnovo della tessera, per mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre Assemblee consecutive o per gravi violazioni alle prescrizioni del presente Statuto.

In quest'ultimo caso, la violazione sarà dichiarata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato, ritualmente comunicato al socio.

Art. 9 -

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque ad un massimo di dieci membri di cui uno nominato dal Sindaco di Aieta, anche esterno all'amministrazione comunale, ed i rimanenti eletti tra gli associati.

Per diventare Consigliere occorre avere compiuto il 18° anno di età.

Tutti i consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni di un consigliere o perdita della qualità di socio, il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione in base alla graduatoria stilata al momento delle elezioni, chiedendo la convalida alla prima Assemblea annuale.

In caso di dimissione della maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo si intende decaduto con l'obbligo di convocare l'Assemblea straordinaria.

Art. 10 -

Il Consiglio elegge nel suo seno, un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario, e un Tesoriere; elegge altresì, tra tutti i suoi membri, i componenti delle varie Commissioni di lavoro.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio salvo il rimborso delle spese sostenute per conto dell'Ente.

Art. 11 -

Al Consiglio Direttivo sono conferiti tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, esclusi quelli riservati per legge o per Statuto all'Assemblea.

Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi da presentare all'Assemblea.

Art. 12 -

Il Consiglio si riunisce:

- a) - in seduta ordinaria pubblica almeno una volta l'anno, con possibilità d'intervento, solo a titolo consultivo, da parte di persone non facenti parte del Consiglio, purché soci;
- b) - in seduta straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà più uno dei componenti del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente, e in caso di assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13 -

Il Presidente, e in sua assenza il Vice-Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Il Segretario cura gli atti delle deliberazioni, svolge il lavoro di ordinaria amministrazione.

Il Tesoriere tiene il registro della contabilità ed è il responsabile diretto del patrimonio finanziario dell'Associazione.

Art. 14 -

I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio almeno una volta l'anno, mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, oppure mediante affissione in luogo pubblico o comunicazione a mezzo posta elettronica dell'avviso di convocazione medesimo, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea deve altresì essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un terzo dei soci.

Art. 15 -

L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina degli elementi del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, sulle proposte di modifiche dello statuto da sottoporre

all'Amministrazione Comunale di Aieta. Quest'ultima, a suo insindacabile giudizio, può accettarle, modificarle o respingerle.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione con la presenza effettiva della metà più uno dei soci; in seconda convocazione, sempre fissata almeno un'ora dopo la prima convocazione, quale che sia il numero dei soci intervenuti, purché superiore a quello degli elementi il Consiglio Direttivo di almeno un'unità. Ogni decisione sarà deliberata a maggioranza assoluta.

Art. 16 -

Hanno diritto di intervenire alla Assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annua di associazione.

I soci non possono farsi rappresentare da altri soci, salvo si tratti di approvazione di bilanci.

Art. 17 -

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in mancanza dal Vice-Presidente. In caso di assenza di entrambi, assume la Presidenza il socio più anziano.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene opportuno due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento alla Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea si redige verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 18 -

Attivo dei Soci.

E' un organismo non elettivo, composto di quei soci che assumono l'impegno di prestare attivamente e gratuitamente la loro opera nelle varie attività dell'Ente Valorizzazione Aieta, attraverso le Commissioni di lavoro.

I suoi membri si riuniscono su richiesta del Consiglio Direttivo previa comunicazione.

Art. 19 -

Collegio dei Revisori

La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, composto di tre elementi, eletti ogni tre anni dall'Assemblea anche tra non soci.

Il Collegio dei Revisori dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigerà una relazione ai bilanci annuali, potrà accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale.

Art. 20 -

Scioglimento

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale, occorrerà il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In tal caso, il patrimonio sociale sarà devoluto al Comune di Aieta.

Art. 21 -

Controversie

Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre Proviviri da nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno senza formalità di procedura.

Il loro lodo sarà inappellabile.



Aieta - La valle dei Mulini